



2026/1214

3.9.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1214 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2026

che modifica il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per le prove relative alla conformità rispetto ai limiti di emissione di particolato dai freni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (UE) 2024/1257 contiene una tabella riguardante le condizioni per le prove relative alla conformità rispetto ai limiti di emissione di particolato dai freni (tabella 4). In tale tabella le condizioni di prova per i veicoli leggeri attualmente impongono che le prove siano effettuate secondo il regolamento tecnico mondiale ONU n. 24 sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri ⁽²⁾.
- (2) I più recenti progressi e sviluppi tecnologici trovano riscontro nel nuovo regolamento ONU n. 179 sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri ⁽³⁾. Essi si basano sui dati raccolti nell'ambito delle prove relative ai freni «Euro 7» e comprendono in particolare un'ulteriore armonizzazione e miglioramento dell'ambiente di prova, la misurazione ad alta precisione del PM₁₀, del PM_{2,5} e del numero di particelle, le prove relative alle nuove tecnologie quali freni dotati di filtri passivi o attivi per la riduzione delle emissioni e il calcolo delle emissioni dei freni per l'intero veicolo. È pertanto opportuno modificare la prescrizione di cui all'allegato III, tabella 4, del regolamento (UE) 2024/1257 al fine di sostituire il riferimento al regolamento tecnico mondiale ONU n. 24 con un riferimento al regolamento ONU n. 179 sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri.
- (3) Considerando che il regolamento ONU n. 179 sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni copre in modo esaustivo le categorie di veicoli leggeri, il presente regolamento dovrebbe allinearvisi per armonizzare efficacemente le norme e dovrebbe applicarsi ai veicoli delle categorie M₁ ed N₁, nonché ai veicoli Euro 7ext, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1257.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/1257,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) 2024/1257 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj>.

⁽²⁾ ECE/TRANS/WP.29/2025/84, <https://unece.org/sites/default/files/2025-06/ECE-TRANS-WP.29-2025-84e.pdf>.

⁽³⁾ Regolamento ONU n. 179 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per quanto riguarda la misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni [2026/1044] (GU L, 2026/1044, 18.5.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1044/oj>).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (UE) 2024/1257, la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4: condizioni per le prove relative alla conformità rispetto ai limiti di emissione di particolato dai freni

	Veicoli delle categorie M ₁ ed N ₁	Veicoli delle categorie M ₂ , M ₃ , N ₂ ed N ₃
Prova relativa alle emissioni di particolato dai freni	Prove secondo il regolamento ONU n. 179 sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri (*)	

(*) Regolamento ONU n. 179 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli leggeri per quanto riguarda la misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni [2026/1044] (GU L, 2026/1044, 18.5.2026, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1044/oj>).».